

ALLEGATO 19

COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLE OPERE IN COSTRUZIONE DEL
PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA.

REPUBBLICA ITALIANA

CIG:59354128EC

L'anno duemilaquattordici addì due del mese di dicembre in Molfetta e nella
Residenza Comunale.

Avanti di me, dott. Carlo CASALINO, Segretario Generale del Comune di Molfetta,

facoltizzato ai sensi dell'art. 97 del TUEL decr. Legisl. nr. 267/2000 a rogare i

contratti in forma pubblica amministrativa dell'Ente sono personalmente comparsi i

Signori:

1) Arch. Lazzaro PAPPAGALLO, nato a Molfetta l'08.04.1952, nella qualità di

Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Molfetta, domiciliato per la qualifica

rivestita presso la sede comunale, il quale, ai sensi dell'art. 53) del Regolamento per

la Disciplina dei Contratti del Comune di Molfetta, dichiara di agire esclusivamente

in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, Codice

Fiscale n. 00306180720 di seguito nel presente atto indicato anche "Comune";

2) Ing. Paolo TURBOLENTE, nella qualità di legale rappresentante della società

"ACQUATECNO s.r.l.", con sede in Roma alla via Ajaccio n. , capitale sociale di €

103.500,00 = (centotremilacinquecento/00), iscritta nel Registro delle Imprese di

Roma, Codice Fiscale n. 07967640587 e partita I.V.A. n. 01921391007 - R.E.A. n.

637015, Capogruppo Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese,

giusta atto n. 072857 di repertorio raccolta n. 012662 in data 11 dicembre 2007, a
rogito del Dott. Proc. Maria Lida Cianci, Notaio in Roma, registrato presso
l'Agenzia delle Entrate Roma 3 il 12.12.2007 al n. 0042935, costituito con:

-Società "IDROTEC S.r.l." con sede in Milano al Viale Cassala 11, partita I.V.A.
n. 094456160150, Mandante; - società "ARCHITECNA ENGINEERING S.r.l."
con sede in Messina alla Piazza L. Fulco, isolta 363, partita I.V.A. n.
02582190837, Mandante;

-Ing. Gianluca Loliva, nato a Putignano il 22 aprile 1974, residente in Castellana
Grotte alla via Putignano n. 88, Codice Fiscale LLV GLC 74D22 H096A, partita
I.V.A. n. 06094300727

(d'ora innanzi anche "appaltatore")

3) Dott. Giuseppe VACCA, nato a Bitonto il 05/11/1956, domiciliato presso il
proprio studio in Bitonto alla Via Mons. P.le Berardi n. 5, Codice Fiscale
VCCGPP56S05A893Q, nella qualità di Amministratore e custode giudiziario,
autorizzato alla stipula di quanto infra in virtù di specifica autorizzazione datata
1°.12.2014 del Tribunale di Trani- Ufficio del Giudice per le Indagi Preliminari-
dott. Francesco Zecchillo, che esibisce alle parti.

premesso

- che il Comune di Molfetta con deliberazione di G.C. n. 94 del 25.9.2006 ha
approvato il progetto definitivo da porre a base di gara per l'appalto integrato per la
progettazione esecutiva e costruzione del Porto commerciale di Molfetta;
- che con successiva determina dirigenziale del Settore Appalti n. 78 del 17.10.2006
il Comune di Molfetta ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di
ampliamento del Porto commerciale di Molfetta, consistenti in opere foranee di

difesa dal moto ondoso, dragaggi, opere marittime perimetrali interne, opere stradali,

opere civili per le attività portuali, e varie tipologie di impianti, ed ha approvato il

relativo bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto (cfr. ***);

- che con contratto n. 7623 di Repertorio in data 2.4.2007 il Comune di Molfetta ha

conferito alla "ATI COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI

RAVENNA" - risultata aggiudicataria all'esito della predetta procedura di gara -

l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e provviste

necessarie per la realizzazione del completamento delle opere foranee e costruzione

del Porto Commerciale di Molfetta (da ora in poi, "appalto principale lavori

CMC"), per un importo complessivo di euro 57.761.720,56, di cui euro

55.514.559,54 per lavori, euro 1.532.906,36 per oneri di sicurezza ed euro

714,254,66, comprensivi di CNPAIA ed IVA, quale corrispettivo per la

progettazione esecutiva;

- che in data 31.10.2007, l'"ATI COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI -

CMC DI RAVENNA" ha consegnato al Comune di Molfetta il progetto esecutivo

delle opere relative al citato Porto Commerciale, che prevedeva alcune modifiche al

progetto definitivo posto a base di gara, e che è stato approvato con delibera di

Giunta Comunale n. 68 del 13.2.2008;

- che con contratto n. 7667 di repertorio in data 12.3.2008 (registrato a Bari -

Agenzia delle Entrate - ufficio di Bari 2 - al n. 1/268 del 28.3.2008), stipulato in

esecuzione della determinazione dirigenziale - Settore Demografia - Appalti -

Contratti n. 6 del 24.1.2008, il Comune di Molfetta ha conferito al "R.T.I.

ACQUATECNO S.r.l." l'appalto per l'esecuzione del "servizio di direzione lavori e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" (da ora in poi,

"appalto principale direzione lavori") relativamente al predetto appalto dei lavori per

	il completamento delle opere foranee e la costruzione del Porto Commerciale di	
	Molfetta;	
	- che in data 26.3.2008 ha avuto luogo la consegna dei lavori all'“ATI	
	COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA”;	
	- che il citato contratto n. 7623 di Repertorio del 2.4.2007, relativo ai lavori di	
	costruzione del Porto commerciale, è stato successivamente modificato con tre atti	
	aggiuntivi, in data 24.7.2008, 11.10.2010 e 19.5.2011, che si sono resi necessari per	
	adeguare l'importo contrattuale alle variazioni delle opere da realizzare, introdotte	
	rispettivamente in sede di progettazione esecutiva e di approvazione delle perizie di	
	variante di cui alle delibere di G. C. n. 3/10 del 11.1.2010 e n. 101 del 16.5.2011;	
	- che con determinazione dirigenziale n. 316 del 26.11.2012, è stato disposto un	
	adeguamento dell'incarico al “RTI ACQUATECNO S.r.l.” per il servizio di direzione	
	lavori e coordinamento della sicurezza di cui all'appalto principale del 12.3.2008, in	
	ragione dell'aumento dell'importo dei lavori per effetto della 2ª perizia di variante e	
	della maggior durata del servizio, prevedendo un incremento del corrispettivo per	
	complessivi € 722.796,29, IVA e contributi compresi;	
	- che tra il 2009 e il 2011, a seguito di segnalazioni da parte dell'Autorità di	
	Vigilanza per i Contratti Pubblici - AVCP e del Corpo Forestale dello Stato di Bari -	
	sono stati avviati due procedimenti penali (rispettivamente, n. 1592/09 e 2629/11),	
	che hanno interessato la vicenda della costruzione del nuovo Porto Commerciale;	
	- che con ordinanza del 24 settembre 2013, il G.I.P. del Tribunale di Trani ha	
	disposto il sequestro preventivo delle aree oggetto della consegna dei lavori avvenuta	
	il 26.3.2008 da parte del Comune di Molfetta all'“ATI COOPERATIVA MURATORI	
	E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA” e delle somme residue del mutuo concesso	
	al Comune di Molfetta dalla Cassa Depositi e Prestiti, con il conseguente	

4

febbraio 2014 convocato dall'A.G. cui hanno partecipato tutti i componenti della

Commissione di Collaudo, è stato convenuto di realizzare altresì la sovrastruttura di

completamento delle banchine Nord Ovest e Martello a cassoni, allo scopo di

preservare gli stessi cassoni dal prevedibile degrado, che potrebbe pregiudicare

l'emissione del certificato di collaudo;

- che a fronte della necessità di realizzare la predetta sovrastruttura di

completamento delle banchine a cassoni nonché di provvedere al ripristino dei danni

subiti nel frattempo dal molo di sopraflutto in esecuzione per effetto del moto

ondoso, la cui entità resta da accertare mediante gli opportuni rilievi di prossima

esecuzione, l'importo dei lavori - comprensivo degli oneri di sicurezza - da eseguire

è al momento stimabile in via presuntiva in circa € 5.852.164,50;

- che i lavori da realizzare per la messa in sicurezza dell'area di cantiere e per la

conservazione delle opere realizzate sono in massima parte compresi tra i lavori per

la realizzazione del completamento delle opere foranee e costruzione del Porto

Commerciale di Molfetta già oggetto di affidamento in favore dell'"ATI

COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA";

considerato

- che è intendimento anche dell'Amministrazione comunale procedere con somma

urgenza all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle opere del cantiere;

- che il decreto legislativo 12.4.2006 n. 163, all'art. 57 consente alle stazioni

appaltanti, in alcune specifiche ipotesi, di "aggiudicare contratti pubblici mediante

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ... dandone

conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre";

prevedendo tra l'altro che detta procedura è ammessa "nella misura strettamente

necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le

stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti" (art. 57, comma 2, lett. c));


- che l'urgenza, al fine di legittimare l'affidamento diretto mediante procedura negoziata, deve essere qualificata, e cioè deve presentare determinate caratteristiche, individuate dal codice stesso ed interpretate rigorosamente dalla giurisprudenza. E in particolare deve essere "estrema", e cioè caratterizzata da un'imperiosità che non consenta alcuna soluzione alternativa; deve derivare da eventi imprevedibili, e cioè da circostanze che non potevano essere previste con l'uso dell'ordinaria diligenza; e infine tali circostanze non devono essere imputabili alla stazione appaltante;
- che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la sospensione di una procedura di gara da parte dell'Autorità giurisdizionale costituisce evento idoneo a determinare una situazione di urgenza e di eccezionalità, tale da legittimare l'attivazione di una procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. c), laddove vi sia l'impellente necessità di interesse pubblico di assicurare la non interruzione di un servizio. Infatti si è sostenuto che a seguito della sospensione cautelare, si produce nella vicenda amministrativa "una situazione che può essere assimilata all'ipotesi della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione dipendente da factum principis, quest'ultimo ravvisabile nel dictum giurisdizionale. La fattispecie presenta punti di contatto assai stretti con il caso in cui venga interrotto un rapporto contrattuale con l'appaltatore a causa di una risoluzione o di una rescissione del contratto. In quel caso, sussistendo le ragioni di urgenza, da motivare adeguatamente nella delibera, l'Amministrazione poteva procedere per la giurisprudenza a stipulare il contratto a trattativa privata" (TAR Piemonte, Sez. I,

9.9.2008 n. 1887). Più di recente, il giudice amministrativo ha ritenuto rispettosa dei presupposti normativi, e quindi legittima, la decisione di una asl di fare ricorso alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera, per un breve periodo, nelle more della decisione del giudice amministrativo su una controversia concernente il medesimo servizio (TAR Lazio, sez. III, 24.4.2012, n. 3663; nello stesso senso, TAR Campania, Sez. I, 29.5.2012 n. 2528, che in una vicenda analoga ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'imprevedibilità, in ragione della complessa vicenda giurisdizionale, e dell'urgenza, derivante dalla necessità di assicurare la continuità di un servizio di natura essenziale);

- che, a mente dell'art. 57, comma 5, lett. a) d.lgs. cit. 163/06, la procedura negoziata è inoltre ammessa "... per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale";

- che detta norma consente all'Amministrazione appaltante di far ricorso alla procedura negoziata e di attribuire in via diretta all'operatore economico con il quale ha già in corso un rapporto per l'esecuzione di altre opere o servizi, ulteriori lavori e servizi complementari ed aggiuntivi, che siano caratterizzati da particolari



condizioni. Anzitutto deve trattarsi di lavori o servizi complementari a quelli già svolti dall'impresa, e non ricompresi nel progetto iniziale. La realizzazione di tali lavori o servizi, per così dire sopravvenuti, deve trovare giustificazione in una circostanza imprevista. I lavori o servizi aggiuntivi devono essere tecnicamente ed economicamente connessi a quelli già realizzati, e non possono essere separati da questi ultimi se non recando un "grave inconveniente", e quindi un pregiudizio alla stazione appaltante; ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, appaiano come strettamente necessari per il suo perfezionamento. Ed infine, vi è un limite di carattere economico, in quanto il valore complessivo dei lavori o servizi complementari ed aggiuntivi non può superare il cinquanta per cento dell'importo dei lavori o servizi previsti nel contratto iniziale;

- che la giurisprudenza ha ritenuto legittimo l'affidamento a trattativa privata di lavori nei casi in cui esso "è avvenuto sia per motivi tecnici, cioè in relazione ad un progetto che si presenta come una necessaria integrazione tecnica di quello originario, sia per la complementarietà e per il fatto che esso è divenuto necessario, a seguito di circostanze non prevedibili all'atto della prima aggiudicazione (Cons. St., V, 3.4.2001 n. 1992). E ancora, secondo la giurisprudenza, agli effetti dell'affidamento diretto all'appaltatore delle opere principali, possono ritenersi complementari "... quelle opere che, da un punto di vista tecnico-costruttivo, rappresentino un'integrazione dell'opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa, sì da giustificare l'affidamento, e la relativa responsabilità costruttiva, ad un unico esecutore" (CGA, 3.2.2000, n. 38);

considerato altresì

- che in conseguenza dell'ordinanza del GIP di Trani del 24.9.2013, che ha disposto il sequestro del cantiere relativo ai lavori di costruzione del Porto commerciale di

Molfetta, si è determinato l'arresto forzoso e per un periodo di tempo allo stato non preventivabile, di tutte le attività di costruzione. In particolare, al momento del sequestro erano in corso di realizzazione il 2° braccio del molo di soprafflutto, in continuazione della esistente diga Salvucci, e la nuova banchina, con l'utilizzo di cassoni cellulari. Dette opere, rimaste incomplete, sono esposte agli agenti atmosferici e alle mareggiate, risultando pertanto suscettibili di rapido deterioramento e fattore di rischio per la pubblica incolumità e per la navigazione;

- che sussiste l'effettiva necessità di realizzare con *estrema urgenza* i lavori di messa in sicurezza dell'area di cantiere e di conservazione delle opere realizzate, anche in considerazione dello stato di allerta dovuto al maltempo ed alle numerose mareggiate, di forte intensità, che hanno colpito nei mesi invernali l'aerea portuale e che hanno già provocato diversi danni nella prima settimana del mese di dicembre;
- che appare infatti imprescindibile garantire la sicurezza per la navigazione e per l'incolumità pubblica, come denunciato dal RTI incaricato della Direzione dei lavori di costruzione del Porto Commerciale e condiviso anche dal GIP e dal Pubblico Ministero in occasione degli incontri del 13.11.2013 e del 17.1.2014;
- che sotto altro profilo, il deterioramento delle opere portuali già realizzate appare suscettibile di determinare un grave danno erariale, considerato che sono stati già realizzati lavori per un importo di € 37.868.615,50 (contabilizzati al 41° SAL);
- che la predetta situazione di urgenza oltre ad essersi determinata in conseguenza di fattori imprevisi ed imprevedibili, non è imputabile all'Amministrazione comunale, in quanto come detto, deriva da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria reso nell'ambito di procedimenti penali nei quali l'Amministrazione comunale è persona offesa dal reato e intende costituirsi come parte civile;
- che l'Amministrazione comunale si è da subito attivata per consentire la


realizzazione di detti lavori, sia partecipando all'apposito tavolo tecnico amministrativo, costituito dall'Amministratore giudiziario su autorizzazione del GIP, al fine di stabilire le modalità e i tempi per l'esecuzione di detti lavori, sia procedendo alla consegna dei lavori di prospezione dei fondali marini per la ricerca, individuazione e salpamento di masse metalliche e ordigni bellici presenti nelle aree interessate dai lavori, la cui bonifica, formalmente certificata, è fattore propedeutico e imprescindibile per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza;

- che dal verbale del 17.1.2014 è emersa la necessità che per detti lavori di messa in sicurezza, distinti e sopravvenuti rispetto a quelli oggetto del contratto di appalto per la costruzione del Porto commerciale - pur costituendo in parte opere già previste nel progetto esecutivo - si proceda alla stipula di nuovi contratti, che dovranno riguardare sia l'attività di direzione dei lavori sia la realizzazione dei lavori stessi, con l'intervento dell'Amministratore giudiziario. A tal fine, quest'ultimo è stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la formalizzazione dei rapporti;

- che i lavori da affidare con procedura negoziata attengono, come indicato dal GIP nel corso della citata riunione del 17.1.2014, esclusivamente a quelli urgenti di messa in sicurezza del cantiere sottoposto a sequestro preventivo, al solo fine quindi di evitare e prevenire qualsiasi situazione di pericolo per la collettività;

- che sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione della procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. a), in quanto i predetti lavori per la messa in sicurezza dell'area di cantiere e per la conservazione delle opere portuali realizzate erano in massima parte compresi tra i lavori per la realizzazione del porto commerciale, originariamente affidati all'"ATI COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA" (ad eccezione di una parte, e cioè la testata provvisoria del

molo di sopraflutto e gli interventi di ripristino dei danni subiti in conseguenza delle
 mareggiate) e soltanto in conseguenza del provvedimento di sequestro, che ha
 determinato la sospensione dei rapporti contrattuali in essere, sono divenuti necessari
 e urgenti, e si è ritenuto opportuno stipulare nuovi contratti per disciplinarne
 l'esecuzione. In altri termini, si tratta di opere che, pur previste nel contratto
 originario, sono state "separate" in conseguenza del sequestro del cantiere, e che
 saranno conservate in caso di ripresa dell'esecuzione del contratto originario stesso,
 scomputandone i relativi oneri. Analoghe considerazioni valgono per l'attività di
 direzione dei lavori di messa in sicurezza, trattandosi anche in questo caso di attività
 compresa nell' *"appalto principale direzione lavori"*, per la quale si è reso
 necessario un nuovo contratto in conseguenza del citato sequestro;
 - che i lavori di messa in sicurezza e le attività di direzione lavori e progettazione
 possono ritenersi *"complementari"* rispetto a quelli originariamente affidati all'ATI
 e al RTI, perché caratterizzati proprio dal requisito, richiesto dalla norma, della non
 separabilità sotto il profilo tecnico, rappresentando infatti il completamento
 dell'opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa; ciò che giustifica,
 secondo la giurisprudenza, l'affidamento, e la relativa responsabilità costruttiva, ad
 un unico esecutore. Non vi è dubbio inoltre che detti lavori aggiuntivi, non
 ricompresi nel contratto iniziale, si siano resi necessari *"a seguito di una circostanza
 imprevista"*, rappresentata nella fattispecie, come più volte detto, dall'intervenuto
 sequestro dei cantieri da parte dell'Autorità giudiziaria. Infine, nel caso di specie è
 pienamente rispettato anche l'ultimo criterio indicato dalla norma, quello cioè
 relativo al valore complessivo stimato del contratto per lavori e servizi aggiuntivi,
 che non deve superare, come visto, il 50% dell'importo del contratto iniziale.
 L'importo dei lavori di messa in sicurezza è infatti stimabile in circa 5.852.164,50



euro, a fronte di un importo dei lavori previsti dal contratto originario di oltre 55 milioni di euro; mentre il valore delle attività di progettazione e direzione lavori è stimabile, ai sensi del successivo art. 7 del presente contratto, in € 282.554,53 oltre IVA e INARCASSA, a fronte del valore dei servizi di cui all'"appalto principale direzione lavori", pari ad oltre 2 milioni di euro;

- che l'affidamento dell'attività di progettazione e di direzione dei lavori di messa in sicurezza può avvenire a favore del "R.T.I. ACQUATECNO S.r.l.", in ragione della somma urgenza, dell'acquisita conoscenza dei luoghi, del progetto e delle opere eseguite e da eseguire, nonché della immediata disponibilità logistica delle aree, tanto più che il medesimo R.T.I. è già stato selezionato all'esito di procedura ad evidenza pubblica per la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza dei lavori di costruzione del nuovo Porto commerciale, "di cui all'appalto principale direzione lavori";

- che con determinazione dirigenziale settore lavori pubblici nr. 212 del 17/9/2014 esecutiva ai sensi di legge veniva approvato ai sensi dell'art. 192 del decret. legisl. n. 267/2000 lo schema del presente contratto;

- che il Ministero dell'Ambiente con nota n. 38771 del 24.11.14 acquisito al prot. comunale n. 79494 del 02.12.2014, ha comunicato che la Commissione Tecnica con proprio parere n.1661 del 21.11.14 ha valutato positivamente le opere di messa in sicurezza, oggetto dell'incarico di progettazione de qua.

tutto ciò premesso e considerato

Tra l'arch. Lazzaro Pappagallo, nella qualità di Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Molfetta, il costituito ing. Paolo Turbolente, nella sua qualità avanti dichiarata e il dott. Vacca Giuseppe, nella sua qualità di Amministratore e custode giudiziario, si conviene e si stipula quanto appresso.

	1) I sunnominati contraenti dichiarano che le premesse narrative costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	2) Oggetto dell'incarico	
	Il Dirigente Settore LL.PP., in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Molfetta, demanda ed accolla al "R.T.I. ACQUATECNO S.r.l." da Roma, che accetta, l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere nei limiti di quanto di seguito specificato:	
	I. messa a dimora nelle posizioni definite dall'originario progetto appaltato per le banchine di Nord Ovest e Martello di n° 14 cassoni cellulari in cemento armato che, alla data del sequestro, risultavano già prefabbricati e collocati provvisoriamente negli specchi acquei portuali antistanti le suddette banchine, compreso il riempimento delle celle con idonei materiali di cava, la esecuzione di scogliera antiriflettente in alcune celle frontali e dei giunti tra cassoni contigui;	
	II. esecuzione della sovrastruttura mediante getto in opera della trave di coronamento delle banchine di Nord Ovest e Martello nei tratti che non risultavano già eseguiti alla data del sequestro ed in corrispondenza dei 14 cassoni da porre in opera di cui sopra, compresa l'esecuzione dell'elemento di collegamento tra la banchina di Nord Ovest e la banchina Martello nonché le predisposizioni per il successivo montaggio degli arredi di banchina, esclusa la fornitura di questi ultimi e la pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali retrostanti;	
	III. completamento del tratto del secondo braccio del molo di sopraflutto fino ad una distanza tale da non eccedere l'avanzamento sul fondale delle opere realizzate alla data del sequestro. È compresa, per tale tratto, l'esecuzione delle scogliere di difesa su entrambi i lati, del masso di carico e del muro paraonde, della formazione del rilevato con idoneo materiale di cava, esclusa solo la pavimentazione in	

conglomerato bituminoso;

V. testata provvisoria del secondo braccio del molo di sopraflutto nonché gli interventi di ripristino dei danni subiti dall'opera successivamente al sequestro dei cantieri, da precisare in base al rilievo multibeam che verrà fornito dall'Amministrazione comunale in riscontro alla richiesta avanzata dal R.T.I. in sede del tavolo tecnico del 02/01/2014. I progettisti potranno presentare proposte preliminari di soluzioni alternative per la testata provvisoria, caratterizzate da diversi livelli statisticamente prevedibili di rischio di danneggiamento per effetto del moto ondoso e da diverso costo nonché le loro raccomandazioni al riguardo, tali da fornire all'Amministrazione elementi documentati di valutazione a supporto della scelta della soluzione da adottare.

3) Attività di progettazione, elaborati da produrre, criteri generali.

L'attività di progettazione consisterà nella redazione di tutti gli elaborati di cui agli artt. da 33 a 43 ("progetto esecutivo") del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. necessari per l'affidamento dei lavori di cui al precedente articolo 2.

Tutti gli elaborati tecnici ed economici saranno predisposti - con i necessari adeguamenti ed integrazioni - sulla base degli elaborati del progetto esecutivo dell'"appalto principale lavori CMC", tenendo conto, in particolare, del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) e del rilievo batimetrico multi beam delle opere esistenti di cui sopra. Anche il progetto degli interventi aggiuntivi rispetto all'"appalto principale lavori CMC" (la testata provvisoria del molo di sopraflutto e gli interventi di ripristino) prevederà l'impiego di tipologie esecutive e materiali già previsti dal medesimo appalto principale, ed il relativo costo verrà valutato, per quanto possibile, con riferimento agli stessi prezzi.

Dovranno far parte del progetto esecutivo, inoltre, eventuali ulteriori elaborati grafici

e relazioni specialistiche che potranno essere necessari al rilascio di pareri e autorizzazioni da parte di Enti e Istituzioni e strutture tecniche di altre amministrazioni al fine della verifica della progettazione ex art. 47 del Regolamento o del rilascio di pareri e/o autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori.

4) Direzione dei lavori


L'attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprende la costituzione dell'Ufficio Direzione Lavori, la messa a disposizione di un numero adeguato di Direttori operativi ed Assistenti di cantiere, la contabilizzazione dei lavori e quant'altro necessario in relazione ai lavori oggetto del presente contratto.

L'importo dei lavori da eseguire è al momento stimabile, in via presuntiva in circa € 5.852.164,50 (cinquemilionitocentocinquantamila duecentosessantaquattro/ 50)

5) L'incarico viene altresì concesso ed accettato sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Civile, delle norme di fonte nazionale e comunitaria che disciplinano gli appalti pubblici di servizi, delle norme della legislazione speciale vigente in materia di appalti di lavori pubblici, in quanto compatibili delle disposizioni tutte che disciplinano l'attività di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e tutte le attività complementari ed accessorie nonché la tutela dell'ambiente.

6) Il Raggruppamento si impegna, altresì, ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, clausole che qui si intendono come se integralmente trascritte, accettate e sottoscritte.

7) Corrispettivi



A fronte delle prestazioni professionali sopra indicate verranno riconosciuti i

seguenti compensi presunti, comprensivi di onorario e rimborso spese, al netto di

contributi previdenziali INARCASSA ed I.V.A. di legge:

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Euro 74.878,96 (settantaquattromilaottocentosettantotto/96);

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Euro

207.675,57#(duecentosettemilaseicentosettantacinque/57);

Totale: Euro 282.554,53 (duecentottantamila duecinquecentocinquantaquattro/ 53).

Gli importi presuntivi sopra indicati sono stati valutati con riferimento ad un importo

presunto dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, da progettare e da dirigere

pari ad Euro 5.852.164,50 (cinquemilionioctocentocinquanta due milacentosessanta-

quattro/50) come risulta dagli allegati prospetti di calcolo redatti in conformità del

D.M. 4 aprile 2001.

Gli importi definitivi dei corrispettivi saranno determinati sulla base dell'importo

approvato dei lavori progettati dell'importo dei lavori contabilizzato, con i medesimi

criteri di cui ai prospetti allegati.

Resta inteso che nel caso in cui dovesse riprendere l'esecuzione dell' "appalto

principale direzione lavori", le somme corrisposte al Raggruppamento a titolo di

compensi per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi

del presente contratto, dovranno essere sottratte agli importi previsti a titolo di

compenso dal citato "appalto principale direzione lavori", nella parte in cui si

referiscono alla realizzazione di opere comprese nel medesimo appalto principale.

8) Modalità e condizioni di pagamento dei Corrispettivi

I compensi di cui al precedente articolo 7 verranno liquidati - oltre ai contributi

INARCASSA ed all'I.V.A. di legge - a fronte di presentazione di regolari fatture

	emesse, in qualunque reciproca proporzione, dai componenti del R.T.I. incaricato	
	con le seguenti modalità:	
	<u>I. progettazione:</u>	
	• saldo, alla approvazione del progetto;	
	<u>II. direzione lavori:</u>	
	• acconti in base all'avanzamento dei lavori risultante dagli Stati di	
	Avanzamento Lavori (S.A.L.) che verranno emessi fino alla conclusione dei lavori.	
	Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di	
	ricevimento della fattura.	
	9) Tempi di esecuzione	
	Gli elaborati di progetto saranno consegnati per approvazione entro 30 (trenta) giorni	
	solari dalla data di stipula del presente contratto e dalla contestuale consegna da	
	parte dell'Amministrazione Comunale del rilievo batimetrico multibeam delle opere	
	esistenti.	
	Le parti a tal riguardo dichiarano che gli elaborati del rilievo batimetrico multibeam	
	delle opere esistenti vengono formalmente consegnati in data odierna	
	L'attività di direzione lavori avrà inizio alla data del verbale di consegna dei lavori	
	all'Appaltatore e terminerà - fatti salvi gli ulteriori adempimenti contabili e di	
	assistenza al collaudo - alla data della emissione del certificato di ultimazione con	
	una durata presunta pari a 7 (sette) mesi.	
	Nel caso in cui, per qualsiasi causa - ivi comprese eventuali interruzioni e/o	
	sospensioni dei lavori - non imputabile al RTI, il certificato di ultimazione dei lavori	
	dovesse essere emesso oltre il termine di 7 (sette) mesi ma comunque entro 12	
	(dodici) mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori all'Appaltatore, il "R.T.I.	
	ACQUATECNO S.r.l." non avrà diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi di cui	

al precedente art. 7, ma unicamente al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute e documentalmente accertate (quali a titolo esemplificativo, trasferte per sopralluoghi, incontri tecnici, produzioni di elaborati, costi del personale di cantiere eventualmente impiegato).

Resta espressamente inteso e convenuto che qualora il certificato di ultimazione dei lavori dovesse essere emesso oltre il termine di 12 (dodici) mesi dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori all'Appaltatore, le Parti si impegnano a rinegoziare i termini e le condizioni contrattuali per l'espletamento dell'ulteriore attività di direzione lavori relativa al periodo successivo alla scadenza del predetto termine di 12 (dodici) mesi.

10) A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto il "R.T.I. ACQUATECNO S.r.l" di Roma presenta la polizza fideiussoria assicurativa n. 583400051, emessa il 2.10.2014, dalla Compagnia "AXA Assicurazioni S.P.A." Agenzia Roma Sud, che costituisce fideiussione nell'interesse del citato R.T.I. ed a favore del Comune di Molfetta fino alla concorrenza di euro 14.395,72, somma corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva prescritta a norma di legge, contenente l'esplicita dichiarazione che tale deposito cauzionale vale agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'impresa medesima in dipendenza dell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto e contenente altresì la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, esplicita rinuncia di avvalersi della condizione contenuta nel 2° comma dell'art. 1957 di detto codice nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta debitrice fino al termine del servizio. La cauzione definitiva di cui al presente

paragrafo sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo progressivo della cauzione definitiva potrà avvenire in maniera automatica ma solo a seguito di benessere del Comune di Molfetta.

11) Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione del Comune stipulante, previa contestazione specifica degli inadempimenti e valutazione in contraddittorio con il R.T.I., avrà diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione come sopra descritta ed il contraente "R.T.I. ACQUATECNO S.r.l." dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

12) E' nulla la cessione del presente contratto ai sensi dell'articolo 118, comma 1 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 e ss. mm. ii. (già art. 18, 2° comma della legge 19.3.1990 n. 55) e vincola sin d'ora il citato R.T.I.


13) Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e allo stesso materialmente allegati :

- la nota del Ministero dell'Ambiente n. 38771 del 24.11.2014, riportante il parere della Commissione Tecnica (allegato A)

- Autorizzazione del Tribunale di Trani- GIP del 01.12.2014 al dott. Vacca alla sottoscrizione del presente contratto;

mentre si intendono allegati allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma che le parti dichiarano di aver sottoscritto in segno di accettazione e depositato agli atti del Comune, i seguenti documenti:

- a- Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. n. 212 del 17.09.2014 di affidamento incarico per il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di messa in sicurezza e salvaguardia delle



opere in costruzione del Porto Commerciale di Molfetta.

b- Garanzia Fideiussoria per la cauzione definitiva n. 583400051 del 2.10.2014
rilasciata dalla Axa Assicurazione S.p.a. Agenzia di Roma Sud.

14) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa
la registrazione di quest' atto, vengono assunte dal "R.T.I. ACQUATECNO S.r.l." da
Roma.

15) Ai soli fini fiscali le parti contraenti chiedono che il presente contratto venga
registrato in misura fissa essendo il corrispettivo dell'appalto soggetto ad I.V.A..

16) Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il domicilio legale presso la
Segreteria comunale.

17) L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.165 del
2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo
Appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. E'
altresì consapevole che ove il presente contratto fosse stipulato in violazione di
quanto innanzi previsto lo stesso è nullo, con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad esso riferiti.

Del ché richiesto io Segretario rogante ho redatto il presente atto scritto con mezzo
elettronico da persona di mia fiducia, occupa facciate intere 21 e parte della
ventiduesima.

Dopo averne dato lettura, tranne che degli atti allegati e richiamati per espressa
volontà dei presenti che hanno dichiarato di averne già preso conoscenza e ne
confermano esattezza, le parti, avendolo trovato conforme alle loro volontà, l'hanno
approvato e sottoscritto digitalmente come di seguito meglio indicato e da me anche

marcato temporalmente. Esso viene quindi trasformato in pdf, archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico nonché in modalità cartacea.

Il documento informatico originale rimane depositato presso l'Ufficio Contratti e nell'hard disk del mio computer nelle more della sua conservazione digitale a norma.

Al presente contratto si allegano gli allegati A) e B) copia per immagine di documento (D. Lgs 82/2005 come modificato dal D.lgs. 235/2010 art. 1, comma 1, lett. i-ter)

Seguono le seguenti firme

Arch. Lazzaro PAPPAGALLO, mediante firma digitale rilasciatagli da Infocert avente piena validità ed efficacia.

Ing. Paolo TURBOLENTE, mediante firma digitale Infocert rilasciatagli dalla Camera di Commercio di Roma avente piena validità ed efficacia.

Dott. Giuseppe VACCA, mediante firma digitale Infocert rilasciatagli dalla Camera di Commercio di Bari avente piena validità ed efficacia.

Dott. Carlo CASALINO Segretario Generale mediante firma digitale Infocert.

Al presente contratto viene assegnato il seguente numero di repertorio: 8102